

Legge regionale 22 dicembre 2025, n. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 3 MAGGIO 2005, N. 1 (STATUTO DELLA REGIONE LIGURIA)

(Bollettino Ufficiale n. 17, del 23.12.2025)

Art. 1.

(Modifica all'articolo 15 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria))

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 15 della legge statutaria 1/2005, sono aggiunte le parole: “ o dal numero massimo di Consiglieri consentito dalla legge statale ai fini del coordinamento della finanza pubblica ”.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 37 della legge statutaria 1/2005)

1. All'articolo 37 della legge statutaria 1/2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera i) del comma 1, sono aggiunte le parole: “ , con facoltà di delegarne l'esercizio al Vice Presidente o, in sua assenza, al Segretario generale della Giunta regionale o, in sua assenza, al Direttore generale competente in materia di affari legali ”;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“ 1 bis. Il Presidente della Giunta regionale può delegare ai componenti della Giunta regionale l'esercizio di funzioni per affari determinati e lo svolgimento di compiti circoscritti, anche temporaneamente. ”.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 41 della legge statutaria 1/2005)

1. All'articolo 41 della legge statutaria 1/2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: “ superiore, ” sono inserite le seguenti: “ o nel numero massimo consentito dalla legge statale ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ”;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

“ 2. Il Vice Presidente svolge le funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. ”.

Art. 4.

(Inserimento dell'articolo 42 bis alla legge statutaria 1/2005)

1. Dopo l'articolo 42 della legge statutaria 1/2005, è inserito il seguente:

“ Articolo 42 bis

(Proroga dei poteri del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale esercitano le funzioni fino alla proclamazione del nuovo Presidente. ”.

Art. 5.

(Inserimento dell'articolo 44 bis alla legge statutaria 1/2005)

1. Dopo l'articolo 44 della legge statutaria 1/2005, è inserito il seguente:

“ Articolo 44 bis

(Ulteriori cause di cessazione dalla carica di Presidente e proroga dei poteri del Vice Presidente e della Giunta regionale)

1. Le dimissioni volontarie, l'impedimento permanente e la morte del Presidente della Giunta regionale comportano le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

2. Nei casi di cui al comma 1 le funzioni di Presidente della Giunta regionale sono esercitate dal Vice Presidente. Il Vice Presidente e la Giunta regionale esercitano le funzioni fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale. ”.

Art. 6.

(Disposizione di prima applicazione dell'articolo 1)

1. La modifica di cui all'articolo 1 trova applicazione a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data dell'entrata in vigore della legge statale recante modifica del numero massimo dei Consiglieri regionali, previo adeguamento della legge regionale 21 luglio 2020, n. 18 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria).

Art. 7.

(Disposizione di prima applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a))

1. La modifica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), trova applicazione a decorrere dalla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica statutaria; a seguito dell'entrata in vigore di legge statale che comporti modifica del numero massimo di assessori come fissato dall'articolo 41, comma 1, dello Statuto, con decreto del Presidente della Giunta regionale è variato il numero dei componenti della Giunta regionale con conseguente nomina degli eventuali assessori aggiunti. Il Presidente della Giunta regionale dà comunicazione del decreto nella prima seduta utile del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

Art. 8.

(Disposizione di neutralità finanziaria)

1. La presente legge statutaria, per sua natura, comporta neutralità finanziaria.